



Deliberazione n. 67/2024/PRSE  
Comune di Mandela (RM)  
rendiconti 2018-2021, con  
aggiornamenti di alcuni dati al 2022

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Vanessa PINTO	Consigliere
Marinella COLUCCI	Primo referendario (relatrice)

nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

Vista la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

viste le relazioni-questionario pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune di Mandela (RM) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2018-2021, nonché i dati riportati in BDAP aggiornati al 2022;

Vista la richiesta istruttoria n. 3454 del 24 maggio 2023, nonché la successiva integrazione n. 6750 del 21 settembre 2023;

Viste le note di risposta n. 4252 del 27 giugno 2023 e n. 8454 del 3 novembre 2023;

Vista l'ordinanza n. 40/2024 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

Udita la relatrice Marinella Colucci;

### FATTO

1. A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2021, nonché dei dati riportati in BDAP, aggiornati al 2022, e nelle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Mandela (RM), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l'Ente, a seguito di richiesta, ha fornito riscontro con note del 27 giugno 2023 e del 3 novembre 2023.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile: in particolare l'istruttoria si è concentrata sui dati degli ultimi esercizi finanziari 2018-2021, con aggiornamento di alcuni dati al 2022.

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla Bdap"*.

All'esito dell'attività svolta, tenuto conto che il contraddittorio con l'Ente si è svolto in via cartolare, il magistrato istruttore ha deferito al Collegio la valutazione delle criticità emerse.

2. In via preliminare, in sede istruttoria sono emersi ritardi nell'adozione delle delibere di approvazione dei rendiconti, nonché omissioni nella trasmissione alla Sezione dei prospetti delle spese di rappresentanza e nella pubblicazione nel sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, delle delibere adottate dalla Sezione. L'Ente, in proposito, ha rappresentato l'esiguo numero dei dipendenti, di cui solo n. 6 stabili, che inevitabilmente si traduce in una *"carenza di risorse umane che si riflette anche in tutti i*

*settori del Comune con conseguente rallentamento dell'attività amministrativa". L'Ente ha, ad ogni modo, provveduto alla pubblicazione delle delibere della Sezione n. 46 del 31 maggio 2018 e n. 4 del 25 febbraio 2022 ed ha trasmesso, tramite il sistema Con.TE, per gli esercizi dal 2015 al 2020, i prospetti allegati al rendiconto per le spese di rappresentanza, tutti pari a zero.*

In sede istruttoria, infine, è emerso l'omesso invio alla Corte dei conti dei questionari sui debiti fuori bilancio, per gli esercizi 2020 e 2021, nonché la redazione, da parte dell'Organo di revisione, della propria relazione sul rendiconto secondo una modulistica non conforme a quella generalmente adottata e predisposta dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con conseguente aggravio sia dell'attività di verifica da parte della Sezione, sia del riscontro da parte dell'Ente.

**2.1.** Nel corso dell'istruttoria svolta, è stato effettuato un approfondimento in ordine al saldo positivo di parte capitale, per l'intero periodo contabile 2018-2021, con particolare riguardo alle fonti di copertura e all'allocazione nel risultato di amministrazione delle relative risorse non impegnate. In proposito, l'Ente ha risposto indicando i movimenti registrati negli allegati a2) ed a3) del rendiconto 2020 e 2021. La ricostruzione dei dati per l'esercizio 2020 ha fatto emergere una differenza giustificata dal Comune di Mandela con il mancato inserimento nell'allegato a/3 delle risorse destinate agli investimenti del capitolo 767 denominato "costruzione loculi cimiteriali" con accertamento pari ad euro 18.066,64.

**2.2.** Si riporta, di seguito, il prospetto del risultato di amministrazione per gli anni 2015-2022, al fine di dare evidenza dell'evoluzione dello stesso a far data dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, fermo restando che il periodo in verifica è relativo agli esercizi finanziari 2018-2021, con aggiornamento dei dati, presenti in BDAP, all'esercizio finanziario 2022.

Risultato di amministrazione									
	01/01/2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo di cassa al 31 dicembre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.876,94	0,00	0,00
Residui attivi da riportare	Riaccertamento straordinario	1.090.050,76	1.166.933,30	958.866,97	975.032,45	1.732.922,79	829.881,14	1.354.892,31	1.545.709,50
Residui passivi da riportare	rettifica con G.C. 40 dell'1-7-2015	777.745,96	914.102,96	623.887,00	631.779,61	1.562.960,37	527.663,02	1.045.870,14	1.040.159,51
FPV per spesa corrente		3.000,00	0,00	10.839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato di amministrazione (A)</b>	<b>114.699,64</b>	<b>309.304,80</b>	<b>252.830,34</b>	<b>324.140,36</b>	<b>343.252,84</b>	<b>169.962,42</b>	<b>367.095,06</b>	<b>309.022,17</b>	<b>505.549,99</b>
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre									
Parte accantonata									
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	23.164,00	162.978,72	107.259,89	62.227,02	140.182,88	330.710,52	350.634,81	397.796,47	555.380,17
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00	0,00	176.669,62	170.911,00	165.077,81	159.169,08	153.260,35
Fondo perdite società partecipate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondo contenzioso			0,00	53.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Altri accantonamenti		50.805,00	188.061,94	183.611,52	2.418,80	3.580,70	5.239,08	15.427,25	23.550,51
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>23.164,00</b>	<b>213.783,72</b>	<b>295.321,83</b>	<b>299.823,16</b>	<b>319.271,30</b>	<b>505.202,22</b>	<b>520.951,70</b>	<b>572.392,80</b>	<b>732.191,03</b>
Parte vincolata									
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	22.249,18	37.249,18	0,00	0,00	12.769,20	583,36	30.448,40	0,00	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.802,93	1.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130.002,59	8.411,91	8.411,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	200.000,00	30.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,93	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	29.721,29	29.721,29	0,00	0,00		0,00	-
Altri vincoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>226.052,11</b>	<b>69.544,62</b>	<b>29.721,29</b>	<b>29.721,29</b>	<b>12.769,20</b>	<b>583,36</b>	<b>160.450,99</b>	<b>14.301,84</b>	<b>8.411,91</b>
Parte destinata agli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,49	16.665,97	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,49</b>	<b>16.665,97</b>	<b>37.489,69</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-134.516,47</b>	<b>25.976,46</b>	<b>-72.212,78</b>	<b>-5.404,09</b>	<b>11.212,34</b>	<b>-335.823,16</b>	<b>-318.467,12</b>	<b>-294.338,44</b>	<b>- 272.542,64</b>
Fonte: Delibera riaccertamento straordinario; Rend. 2015/2016 Banca Dati Finanza Locale; 2017/2022 Banca Dati BDAP									

2.3. Con riferimento all'accantonamento a titolo di Fondo rischi contenzioso, l'Ente ha fornito una tabella relativa al contenzioso in corso, con le valutazioni relative al rischio di soccombenza, che di seguito si riporta.

NRG	Anno	Oggetto	Importo	Rischio soccumbenza	%	Note	Accantonamento fondo rischi
	2022	Cosap	57.188,00	Remoto	5%	Sono entrate dell'Ente non iscritte in bilancio	
4853/16	2021	Risarcimento danni	40.000	Remoto	5%		
	2021	Richiesta danni RSA	15.000	Remoto	5%		
2062/2021	2021	Restituzione indennità	4.763,39	Remoto	5%		
1111/2023	2023	Perdita contributo	240.000,00	Remoto	5%		
	2022	Opposizione decreto ingiuntivo	3.872,00	Possibile	10%		387,20
	2022	Richiesta pagamenti canoni bacino imbrifero	6.577,00	Possibile	10%	Sono entrate iscritte in bilancio coperte da FCDE	657,70

**2.4.** In merito all'accantonamento a titolo di FCDE a rendiconto 2021, il confronto tra quanto calcolato dall'Ente ed il conteggio d'ufficio, riferito al totale dei titoli 1 e 3, sulla scorta del dato delle riscossioni nel quinquennio e il valore dei residui attivi conservati al 31 dicembre 2021, ha evidenziato un disallineamento, soprattutto per l'accantonamento dei crediti del titolo 3, oggetto di approfondimento istruttorio. L'Ente, sul punto, ha prodotto l'elenco delle entrate escluse dalla svalutazione, alcune delle quali non svalutate in quanto "non di dubbia esigibilità".

In sede istruttoria, inoltre, l'Ente ha fatto presente che "per mero errore di flag informatico non è stato inserito il capitolo 34 denominato "recupero Tarsu anni pregressi 2010/2011 Equitalia Gerit con residui da riportare pari ad € 12.113,97. L'importo del FCDE a rendiconto 2021 doveva essere incrementato di euro 11.631,83".

**2.5.** In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito al ripiano del disavanzo, emerso al 31 dicembre 2019, con particolare riguardo alla quota da considerare quale parte del disavanzo ex art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019 ed ex art. 188 Tuel, tenuto conto, peraltro, della quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, quest'ultima di euro 4.483,88.

Con nota del 3 novembre 2023, il Comune di Mandela, a seguito di criticità rilevate dal magistrato istruttore, ha trasmesso la seguente ricostruzione conclusiva del ripiano del disavanzo emerso al 31 dicembre 2019 (importo complessivo pari ad euro 335.823,16), con quote ripianabili ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 (disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015), ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019 (passaggio al metodo di calcolo ordinario del FCDE) e ai sensi dell'art. 188 Tuel (disavanzo di gestione 2019).

Descrizione	Composizione disavanzo al 31/12/2019 (a)	Importo rata annuale (b)	Annualità di ripiano del disavanzo ©	Totale (b*c)
Disavanzo da riaccertamento straordinario all'1-1-2015	112.097,00	4.483,88	Rata per altri 25 anni	112.097,00
Disavanzo ex art.39-quater DL 162/2019	196.008,01	13.067,20	Rata x 15 anni a partire dal 2021	196.008,01
Disavanzo ex art.188 TUEL al 31-12-2019	27.718,15	9.239,38	Rata per tre anni	27.718,15
<b>TOTALE</b>	<b>335.823,16</b>	<b>26.790,46</b>		<b>335.823,16</b>

Al riguardo, l'Ente dà atto che "Il ripiano del complessivo importo di euro 335.823,16 richiederà azioni correttive che l'Amministrazione intende porre in essere alla luce dei risultati della gestione 2023, tenuto conto sia delle quote di ripiano annuale del disavanzo già iscritte nelle annualità dal 2020 al 2023 che degli andamenti del disavanzo di amministrazione in detti esercizi".

**2.6.** In merito alle iniziative adottate per il miglioramento delle riscossioni dei residui, l'Ente ha fornito un dato aggiornato al 31 dicembre 2022, relativamente alle percentuali di riscossione in c/residui delle entrate di titolo 1 (13,97%) e di titolo 3 (22,28%). La situazione delle riscossioni in c/residui (titoli 1 e 3), nel triennio 2019-2021, è riportata nel prospetto che segue.

GESTIONE DEI RESIDUI: 2019			
	Titolo 1	Titolo 3	TOTALE
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	467.935,23	274.098,21	742.033,44
Residui riscossi	88.822,17	70.240,84	159.063,01
Riaccertamento Residui	-181.652,73	-3.199,79	-184.852,52
Residui da riscuotere alla data del 31/12	197.460,33	200.657,58	398.117,91
	31,03%	25,93%	28,55%

GESTIONE DEI RESIDUI: 2020			
	Titolo 1	Titolo 3	TOTALE
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	424.100,65	1.193.840,12	1.617.940,77
Residui riscossi	169.958,31	85.140,80	255.099,11
Riaccertamento Residui	-8.192,05	-913.565,90	-921.757,95
Residui da riscuotere alla data del 31/12	245.950,29	195.133,42	441.083,71
	40,86%	30,38%	36,64%

GESTIONE DEI RESIDUI: 2021			
	Titolo 1	Titolo 3	TOTALE
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	371.453,13	302.016,72	673.469,85
Residui riscossi	67.947,94	53.837,32	121.785,26
Riaccertamento Residui	-3.638,22	-57.776,06	-61.414,28
Residui da riscuotere alla data del 31/12	299.866,97	190.403,34	490.270,31
	18,47%	22,04%	19,90%

L'Ente, inoltre, ha riferito in ordine alle misure attuate dall'ufficio tributi, volte, da un lato, alla revisione e aggiornamento dei regolamenti e, dall'altro, al potenziamento

delle attività di recupero dell'evasione. In particolare, la gestione della TARI è stata affidata dall'anno 2018 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia per la lavorazione degli avvisi di pagamento, su ruolo TARI elaborato dall'Ente, sia per il recupero.

Per i canoni del servizio idrico integrato e l'IMU, l'Ente ha provveduto ad una gestione unitaria delle informazioni comuni, grazie all'introduzione di nuovi software gestionali.

È stata ridefinita, altresì, tutta la modulistica TARI e dei canoni per il servizio idrico, sia dal punto di vista normativo sia di comunicazione verso i contribuenti, mentre, sul fronte del recupero dell'evasione, l'Ente ha effettuato una bonifica della banca dati ordinaria, in relazione ad altre banche dati, per un più rapido e aggiornato reperimento dei dati e per accelerare e migliorare le tempistiche delle procedure di notifica degli atti.

**2.7.** Con riferimento alla grave carenza di liquidità risalente nel tempo (fondo cassa al 31/12 sempre pari a zero, ad eccezione del 2020), con conseguente costante presenza di debito di rimborso verso l'istituto tesoriere al 31/12, in sede istruttoria sono state evidenziate irregolarità nella contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria. In particolare, in merito all'importo di euro 279.597,93, pagato in conto residui nella gestione 2020, a chiusura del debito verso l'istituto tesoriere, sono stati chiesti chiarimenti e aggiornamenti al 31 dicembre 2022, tenuto conto del permanere, al 31 dicembre 2021, di un debito verso l'istituto tesoriere per un importo di euro 45.938,21. L'Ente, sul punto, dopo aver effettuato un richiamo ai principi contabili in materia, ha dichiarato che *“la situazione contabile dell'anticipazione di tesoreria ha presentato delle modalità improprie di contabilizzazione. L'Ente comunque ha risolto tali criticità e la contabilizzazione dell'anticipazione di Tesoreria nel rendiconto di gestione 2022 è stata riportata correttamente con le modalità sopra indicate”*. Circa l'omessa indicazione dell'importo della cassa vincolata correlata alla non corretta tenuta della contabilizzazione degli incassi vincolati secondo le previsioni dei principi contabili, il Comune di Mandela ha ricostruito il fondo di cassa vincolata, attraverso il metodo analitico dal 2018 al 31 dicembre 2022. Tale ricostruzione ha portato ad una quantificazione di un fondo cassa vincolato, al 31 dicembre 2022, pari ad euro 186.406,07.

2.8. In relazione ai parametri di deficiarietà di cui al d.m. 28 dicembre 2018, l'Ente ha confermato, come positivi e dunque sforati, negli esercizi 2019 e 2021 il 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) e, per l'esercizio 2020, l'indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%.

2.9. Per i progetti attivati per il PNRR il Comune di Mandela ha trasmesso l'elenco delle progettualità avviate (cfr. prospetto sottostante), senza, tuttavia, fornire ulteriori informazioni in ordine allo stato di attuazione delle attività avviate.

Descrizione	Cap.	Cup	importo
PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale – misura 1.4.3 Adozione piattaforma PAGOPA	85/1	C61F22002010006	24.887,00
PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 servizi e	85/2	C61F22002020006	3.888,00

---

cittadinanza digitale – misura 1.4.3 Adozione APPIO			
PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale – misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali	85/5	C61F22003300006	23.147,00
Efficientamento energetico sviluppo territoriale sostenibile completamento parcheggio a raso Via della Corona	2778	C67H22002260007	50.000,00
Efficientamento energetico sviluppo territoriale sostenibile completamento parcheggio a raso Via della Corona	3162/2	C61B2100301001	99.999,99

## DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa.

Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio.

Tale controllo (Corte cost. n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, volto a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha rafforzato tali controlli.

Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno è previsto, infatti, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3, Tuel) o irregolarità *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* (art. 148-bis, comma 1, Tuel), la Sezione può segnalare, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'Ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'Ente, con riserva di successive pronunce in occasione delle prossime verifiche sui bilanci comunali. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.

**1.1.** In via preliminare, il Collegio stigmatizza l'omessa pubblicazione di delibere della Sezione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la mancata trasmissione dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza, pur se negativi. A tale ultimo riguardo, si rammentano le previsioni di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Tuel e sono trasmesse alla Corte dei conti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

In particolare, il d.m. 23 gennaio 2012 ha dato attuazione all'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, adottando lo schema-tipo di tale prospetto e stabilendo, all'art. 2, il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto per la trasmissione del prospetto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine, il prospetto è, altresì, pubblicato nel sito internet dell'Ente locale. Ciò posto, si richiama l'Ente al rispetto delle disposizioni normative sopra indicate, facendo presente, altresì, che i prospetti vanno debitamente compilati e pubblicati, nonché trasmessi alla Corte dei conti, anche laddove il relativo importo sia pari a zero (cfr. deliberazione della Sezione, n. 33/2021/PRSP).

Sempre in via preliminare, da ultimo, il Collegio si riserva ogni successiva verifica sui progetti finanziati con risorse PNRR/PNC, di cui all'elenco trasmesso in sede istruttoria, richiamando, sin da ora, il rispetto delle previsioni di cui al d.m. 11 ottobre 2021, con particolare riguardo: alla predisposizione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa (art. 3, comma 3); all'adozione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità e conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il conseguimento dei relativi target e milestone intermedi e finali (art. 8). Si rileva, infine, come la presenza, nel bilancio dell'Ente, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un'attenzione particolare in ordine alla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, anche tenuto conto delle criticità contabili riscontrate, nel

periodo contabile esaminato, proprio in ordine alla gestione della cassa vincolata, di cui al successivo punto 6).

## **2. Saldo positivo di parte capitale.**

In sede istruttoria è stato effettuato un approfondimento in ordine al saldo positivo della parte capitale e alle relative fonti di copertura e contabilizzazione delle poste nell'ambito del risultato di amministrazione (giacché non impegnate). La ricostruzione dei dati, per l'esercizio 2020, ha fatto emergere una differenza giustificata dal Comune di Mandela con il mancato inserimento nell'allegato a/3 delle risorse destinate agli investimenti del capitolo 767 denominato "costruzione loculi cimiteriali" con accertamento pari ad euro 18.066,64. Ne deriva, in sostanza, che l'importo *de quo* erroneamente non è stato accantonato nel risultato di amministrazione, a rendiconto 2020, e che tale accantonamento non risulta effettuato neanche nel risultato di amministrazione 2021 e 2022.

In proposito, lo stesso ente ha riconosciuto l'irregolarità contabile in parola, evidenziando la propria volontà di sanare la stessa.

Il Collegio, pertanto, accerta l'irregolarità e richiede all'Ente, in vista dell'approvazione del prossimo rendiconto, di accantonare l'importo di euro 18.066,64 nel risultato di amministrazione, verificando, nel contempo, se da tale accantonamento derivi un peggioramento della parte disponibile (lett. E), con conseguente eventuale riconoscimento di un (ulteriore) disavanzo di gestione, da ripianare secondo modalità e le tempistiche di cui all'art. 188 Tuel.

## **3. Fondo rischi contenzioso.**

Con riferimento al fondo rischi contenzioso, il Collegio rileva, in primo luogo, che non risulta appostato alcuno stanziamento previsionale o accantonamento nel risultato di amministrazione per l'intero periodo contabile 2018-2022, pur in presenza di contenzioso pendente, tenuto conto dell'elenco dei giudizi in corso trasmesso dall'Ente in sede istruttoria. Seppur per importi di lieve entità (euro 1.044,9, in relazione a rischi di soccombenza "possibili"), difatti, l'Ente è tenuto ad effettuare il dovuto accantonamento, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in ordine alla costituzione del fondo rischi contenzioso (con chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la

quantificazione) e alla correlata valutazione del contenzioso in corso, con accurata analisi del rischio di soccombenza. Con specifico riferimento, inoltre, all'onere di verifica di congruità degli accantonamenti da parte dell'Organo di revisione, si fa presente che l'adeguatezza di tale valutazione va monitorata nel tempo, al fine di evitare l'insorgenza di possibili e improvvisi oneri a cui il bilancio non riesce a dare copertura.

La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, nel rispetto dei postulati del bilancio di imparzialità, verificabilità e prudenza.

Si fa presente, sul punto, che l'Organo di revisione non ha rilevato alcunché in proposito, atteso che, da ultimo, nella relazione sul rendiconto 2022 si legge soltanto che *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro zero”*.

Infine, in ordine alla classificazione delle passività potenziali tra “probabili”, “possibili” e da “evento remoto” si evidenziano i seguenti principi:

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile”, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da “evento remoto”, è quella la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Con riferimento alle ipotesi di soccombenza da “evento remoto”, a titolo esemplificativo, il Collegio evidenzia come, a fronte di un contenzioso del valore di euro 40.000 per risarcimento dei danni (NRG 4853/2016) e di un altro del valore di euro

240.000 (NRG 1111/2023), dunque per importi non irrilevanti, non risulta accantonato alcun importo, pur prendendo atto che l'Ente ha ritenuto il rischio di soccombenza da evento remoto, inferiore al 10% (pari, secondo quanto riportato in atti, al 5%).

Si richiede, in conclusione, una più attenta e analitica verifica del contenzioso in corso, ai fini della quantificazione del fondo rischi contenzioso, nel rispetto del principio contabile applicato di cui al punto 5.2, lett. h), all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e del principio della prudenza.

#### **4. FCDE e ripiano del disavanzo emerso al 31 dicembre 2019.**

In merito al FCDE, il Collegio rileva come l'esclusione di alcune poste dalla svalutazione, in quanto considerate dall'Ente "non di dubbia esigibilità", risulti non supportata da adeguata motivazione. Si fa riferimento, in particolare:

- al cap. 412 "IVA a credito" al 31 dicembre 2021 di complessivi euro 105.940,43, risalenti al 2016, 2017, 2019, 2021. Tale credito è stato in parte stornato con il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2022 per l'importo di euro 7.666,88, riferito al residuo 2016, e di euro 94,78, relativo al residuo 2019. Trattandosi, in ogni caso, di credito piuttosto vetusto, nonché cospicuo, è dubbio che lo stesso sia da ritenersi non di difficile esazione.

- al cap. 149 recupero dell'indennità del sindaco, di euro 4.763,39, relativo al periodo 2011-2013, con residuo attivo risalente al 2017. Anche per tale posta, seppur di lieve entità, la vetustà del credito pone dubbi in ordine alla sua non difficile esazione.

In sede istruttoria, peraltro, l'Ente ha fatto presente che *"per mero errore di flag informatico non è stato inserito il capitolo 34 denominato "recupero Tarsu anni pregressi 2010/2011 Equitalia Gerit con residui da riportare pari ad € 12.113,97. L'importo del FCDE a rendiconto 2021 doveva essere incrementato di euro 11.631,83"*.

In definitiva, sono emerse irregolarità in ordine alla quantificazione del FCDE, come ammesso dallo stesso ente, nonché carenze in ordine alla motivazione sottesa all'esclusione di alcune poste creditizie, rispetto a cui i principi contabili richiedono adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio, onde scongiurare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili.

Peraltro, sulla quota da accantonare per il FCDE a rendiconto, incide notevolmente il basso grado di riscossione sia in c/residui sia in c/competenza, cui consegue un incremento notevole dei residui da riportare all'esercizio successivo.

Si richiede, pertanto, all'Ente di attenersi ai principi contabili di cui al punto 3.3 e all'esempio n. 5 dell'allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011, nella quantificazione del FCDE, sin dall'approvazione dei prossimi documenti contabili.

Da ultimo, in sede istruttoria, è stato ricostruito il disavanzo complessivo dell'Ente al 31 dicembre 2019 (pari ad euro 335.823,16), in parte imputabile al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, in parte imputabile al disavanzo di gestione (2019) e in parte al passaggio dal metodo di calcolo semplificato a quello ordinario del FCDE.

A tale ultimo riguardo, il disavanzo emerso e quantificato ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. n. 162 del 2019 è pari ad euro 196.008,01, come riconosciuto dallo stesso ente con nota del 3 novembre 2023.

In proposito, l'Ente ha dato atto che il ripiano del disavanzo complessivo di euro 335.823,16 richiederà azioni correttive, tenendo conto dei risultati della gestione del 2023. Si richiede all'Ente, pertanto, di effettuare le dovute verifiche, a valle della formale approvazione del rendiconto di gestione 2023, ai fini della corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione, adottando tutte le misure necessarie per il suo ripiano nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste a legislazione vigente.

#### **5. Gestione delle entrate e della cassa.**

Le criticità rilevate in merito all'efficienza della riscossione delle entrate richiedono all'Ente di proseguire nelle azioni intraprese e illustrate in sede istruttoria.

I dati delle riscossioni in c/residui aggiornati al 31 dicembre 2022 risultano, difatti, ancora critici, con particolare riferimento alle entrate di titolo 1 (13,97%) e a quelle di titolo 3 (22,28%).

La necessità di migliorare la capacità di riscossione dell'Ente, peraltro, appare ancor più necessaria alla luce delle criticità inerenti alla liquidità, atteso che, per l'intero periodo contabile esaminato (ad eccezione del 2020), il fondo cassa al 31/12 è sempre stato pari a zero, con conseguente necessità di ricorrere, in maniera continua,

all'anticipazione di tesoreria, quest'ultima non sempre restituita all'istituto tesoriere entro il 31/12.

Sul punto, nel questionario sul rendiconto 2022 (ultimo trasmesso alla Sezione), l'Organo di revisione evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2022, i giorni di utilizzo dell'anticipazione sono stati 365 (tale dato si riscontra anche per il 2020 e per il 2021), pur se riferibili ad un importo medio di euro 1.015,67.

Emergono, altresì, rilevanti importi non restituiti al 31 dicembre 2022, pari ad euro 81.816,23, in dispregio delle previsioni dei principi contabili di cui al punto 3.26 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

In sede istruttoria, l'Ente ha riconosciuto le irregolarità contabili connesse al ricorso all'anticipazione di tesoreria, laddove ha dichiarato che *“la situazione contabile dell'anticipazione di tesoreria ha presentato delle modalità improprie di contabilizzazione. L'Ente comunque ha risolto tali criticità e la contabilizzazione dell'anticipazione di Tesoreria nel rendiconto di gestione 2022 è stata riportata correttamente con le modalità sopra indicate”*.

La situazione dell'anticipazione di tesoreria, verificata dalla Sezione sino al 2021, va attentamente monitorata, attesi, da ultimo, anche i dati riscontrabili dal questionario e dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022, in vista della formale approvazione del rendiconto 2023.

Infine, circa le criticità emerse in ordine alla cassa vincolata, solo in occasione dell'istruttoria svolta il Comune di Mandela ha ricostruito il fondo di cassa vincolata al 31 dicembre 2022, quantificandolo in euro 186.406,07.

Sul punto, nel prendere atto della ricostruzione effettuata, ci si riserva ogni futura verifica, in occasione dei controlli sui prossimi cicli contabili. Parimenti, la Sezione si riserva ogni futura verifica sulla corretta quantificazione della parte vincolata nel risultato di amministrazione che, nel 2022, risulta valorizzata per la sola voce *“vincoli derivanti da trasferimenti”* (per euro 8.411,91).

**P.Q.M.**

**la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,**

**ACCERTA**

la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di irregolarità finanziaria, richiedendo al Comune di Mandela (RM) di adottare ogni

misura idonea a rimuoverli, provvedendo a trasmettere alla Sezione le risultanze del rendiconto 2023, entro trenta giorni dalla sua formale approvazione, ai sensi dell'art. 227 del Tuel;

**DISPONE**

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*f.to digitalmente*  
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

*f.to digitalmente*  
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

*f.to digitalmente*  
Aurelio CRISTALLO